



*Termine di referendum: 6 ottobre 2016*

---

## **Codice civile svizzero (Adozione)**

### **Modifica del 17 giugno 2016**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014<sup>1</sup>,  
decreta:*

I

Il Codice civile<sup>2</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 264*

A. Adozione di  
minorenni  
I. Condizioni  
generali

<sup>1</sup> Il minorenni può essere adottato quando gli aspiranti all'adozione abbiano provveduto alla sua cura ed educazione durante almeno un anno e l'insieme delle circostanze consenta di prevedere che il vincolo di filiazione servirà al suo bene, senza pregiudicare, in modo non equo, altri figli degli aspiranti all'adozione.

<sup>2</sup> Un'adozione è possibile soltanto se, considerata la loro età e situazione personale, gli aspiranti all'adozione sono in grado di provvedere ai bisogni del minorenni presumibilmente sino al raggiungimento della maggiore età.

#### *Art. 264a*

II. Adozione  
congiunta

<sup>1</sup> I coniugi possono adottare congiuntamente un minorenni se vivono in comunione domestica da almeno tre anni e se entrambi hanno almeno 28 anni.

<sup>2</sup> È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenni. I coniugi devono motivare la richiesta di una deroga.

<sup>1</sup> FF 2015 793  
<sup>2</sup> RS 210

*Art. 264b*

III. Adozione  
singola

<sup>1</sup> Una persona non coniugata e non vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenni se ha almeno 28 anni.

<sup>2</sup> Una persona coniugata di almeno 28 anni può adottare da sola un minorenni se il coniuge è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora, oppure se vi è separazione giudiziale pronunciata da oltre tre anni.

<sup>3</sup> Una persona di almeno 28 anni vincolata da un'unione domestica registrata può adottare da sola un minorenni se il partner registrato è durevolmente incapace di discernimento o è, da oltre due anni, assente con ignota dimora.

<sup>4</sup> È possibile derogare all'età minima se è necessario per tutelare il bene del minorenni. L'aspirante all'adozione deve motivare la richiesta di una deroga.

*Art. 264c*

IV. Adozione del  
figliastro

<sup>1</sup> Una persona può adottare il figlio del:

1. coniuge;
2. partner registrato;
3. convivente di fatto.

<sup>2</sup> La coppia deve vivere in comunione domestica da almeno tre anni.

<sup>3</sup> I conviventi di fatto non possono essere né coniugati né vincolati da un'unione domestica registrata.

*Art. 264d*

V. Differenza  
d'età

<sup>1</sup> La differenza d'età tra l'adottando e gli aspiranti all'adozione non può essere né inferiore a 16 anni né superiore a 45 anni.

<sup>2</sup> Sono possibili deroghe se è necessario per tutelare il bene dell'adottando. Gli aspiranti all'adozione devono motivare la richiesta di una deroga.

*Art. 265*

VI. Consenso  
dell'adottando e  
dell'autorità di  
protezione dei  
minori

<sup>1</sup> Se l'adottando è capace di discernimento, il suo consenso è necessario perché possa essere adottato.

<sup>2</sup> Se è sotto tutela o curatela, è necessario il consenso dell'autorità di protezione dei minori, quand'anche l'adottando sia capace di discernimento.

- VII. Consenso dei genitori
1. Forma
- Art. 265a, titolo marginale e cpv. 3*
- <sup>3</sup> È valido anche ove non indicasse gli aspiranti all'adozione o questi non fossero ancora designati.
3. Astrazione
- a. Condizioni
- Art. 265c*
- Si può prescindere dal consenso di un genitore se questi è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento.
- Art. 265d cpv. 1 e 3*
- <sup>1</sup> Se il minore è affidato in vista dell'adozione agli aspiranti all'adozione e fa difetto il consenso di uno dei genitori, l'autorità di protezione dei minori del domicilio del minore decide, a richiesta del tutore o del curatore, di un ufficio per il collocamento oppure degli aspiranti all'adozione e, di regola, prima dell'affidamento, se si possa prescindere da tale consenso.
- <sup>3</sup> *Abrogato*
- B. Adozione di maggiorenni
- Art. 266*
- <sup>1</sup> Una persona maggiorenne può essere adottata se:
1. è durevolmente bisognosa di aiuto per infermità fisica, mentale o psichica e gli aspiranti all'adozione hanno provveduto alla sua cura per almeno un anno;
  2. durante la sua minore età, gli aspiranti all'adozione hanno provveduto, per almeno un anno, alla sua cura ed educazione; o
  3. esistono altri motivi gravi ed essa ha vissuto, per almeno un anno, in comunione domestica con gli aspiranti all'adozione.
- <sup>2</sup> Per altro si applicano per analogia le disposizioni sull'adozione dei minorenni; è eccezzuata la disposizione sul consenso dei genitori.
- Art. 267*
- C. Effetti
- I. In generale
- <sup>1</sup> L'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dell'adottante.
- <sup>2</sup> I vincoli di filiazione anteriori sono sciolti.
- <sup>3</sup> Il vincolo di filiazione non è sciolto nei riguardi del:
1. coniuge dell'adottante;
  2. partner registrato dell'adottante;
  3. convivente di fatto dell'adottante.

*Art. 267a*

## II. Nome

<sup>1</sup> In caso di adozione congiunta o di adozione singola può essere dato all'adottato minorenni, per motivi degni di rispetto, un nuovo prenome. Prima del cambiamento del prenome, il minorenni è sentito personalmente e appropriatamente dall'autorità competente o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se il minorenni ha almeno 12 anni è necessario il suo consenso.

<sup>2</sup> Il cognome dell'adottato minorenni è retto dalle disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali disposizioni si applicano per analogia se il minorenni è adottato dal partner registrato della madre o del padre.

<sup>3</sup> L'autorità competente può, per motivi degni di rispetto, autorizzare un adottando maggiorenne a conservare il cognome precedente.

<sup>4</sup> Il cambiamento del cognome di un adottando maggiorenne non ha ripercussioni sul cognome di terzi che derivi dal cognome precedente dell'adottando, a meno che essi acconsentano espressamente a un cambiamento del cognome.

*Art. 267b*

## III. Cittadinanza

La cittadinanza dell'adottato minorenni è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione.

*Art. 268 cpv. 2–5*

<sup>2</sup> Le condizioni di adozione devono essere adempiute già al momento della presentazione della domanda.

<sup>3</sup> Presentata la domanda, il sopravvenire della morte o dell'incapacità di discernimento dell'adottante non è di ostacolo all'adozione, purché siano ancora adempiute le altre condizioni.

<sup>4</sup> Se l'adottando diventa maggiorenne dopo la presentazione della domanda, rimangono applicabili le disposizioni sull'adozione di minorenni se le pertinenti condizioni erano precedentemente adempiute.

<sup>5</sup> La decisione di adozione contiene tutte le indicazioni necessarie per l'iscrizione del prenome, del cognome e della cittadinanza dell'adottato nel registro dello stato civile.

*Art. 268a cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Occorre specialmente indagare sulla personalità e la salute degli aspiranti all'adozione e dell'adottando, la compatibilità dei soggetti, l'idoneità ad educare il figlio, la situazione economica, i motivi e le condizioni familiari degli aspiranti all'adozione, come pure sul decorso dei rapporti d'assistenza.

<sup>3</sup> *Abrogato*

- III. Audizione dell'adottando
- Art. 268a<sup>bis</sup>*
- 1 L'adottando è personalmente e appropriatamente sentito dall'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano.
  - 2 L'audizione è messa a verbale.
  - 3 L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
- IV. Rappresentanza dell'adottando
- Art. 268a<sup>ter</sup>*
- 1 Se necessario, l'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione ordina che l'adottando sia rappresentato da un esperto in questioni assistenziali e giuridiche.
  - 2 La rappresentanza è ordinata in ogni caso se l'adottando capace di discernimento la chiede.
  - 3 L'adottando capace di discernimento può interporre reclamo contro il diniego di istituire la rappresentanza.
- V. Considerazione dell'atteggiamento dei congiunti
- Art. 268a<sup>quater</sup>*
- 1 Va tenuto conto dell'atteggiamento dei discendenti degli aspiranti all'adozione.
  - 2 Prima dell'adozione di un maggiorenne va considerato anche l'atteggiamento:
    1. del coniuge o del partner registrato dell'adottando;
    2. dei genitori biologici dell'adottando; e
    3. dei discendenti dell'adottando, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano.
  - 3 La decisione di adozione è, per quanto possibile, comunicata a tali persone.
- Dbis. Segreto dell'adozione
- Art. 268b*
- 1 L'adottato e i genitori adottivi hanno diritto al rispetto del segreto dell'adozione.
  - 2 Le informazioni atte a identificare il minorenne adottato o i suoi genitori adottivi possono essere rese note ai genitori biologici soltanto se l'adottato è capace di discernimento e se i genitori adottivi e l'adottato vi hanno acconsentito.
  - 3 Le informazioni atte a identificare l'adottato maggiorenne possono essere rese note ai genitori biologici e ai loro discendenti diretti soltanto se l'adottato vi ha acconsentito.

*Art. 268c*

D<sup>ter</sup>. Informa-  
zione circa  
l'adozione, i  
genitori biologici  
e i loro discen-  
denti

<sup>1</sup> I genitori adottivi informano l'adottato circa la sua adozione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

<sup>2</sup> L'adottato minorenni ha diritto di essere informato sui suoi genitori biologici, purché le informazioni non permettano di identificarli. Gli sono fornite informazioni atte a identificarli soltanto se dimostra un interesse degno di protezione.

<sup>3</sup> L'adottato maggiorenne può in ogni tempo chiedere che gli siano rese note l'identità dei suoi genitori biologici e altre informazioni su di essi. Può inoltre chiedere che gli siano fornite informazioni sui discendenti diretti dei suoi genitori biologici, se questi sono maggiorenni e vi hanno acconsentito.

*Art. 268d*

D<sup>quater</sup>. Servizio  
cantonale  
preposto  
all'informazione  
e servizi di  
ricerca

<sup>1</sup> Le informazioni circa i genitori biologici e i loro discendenti diretti o l'adottato sono fornite dall'autorità cantonale cui compete la procedura d'adozione.

<sup>2</sup> L'autorità cantonale informa in merito alla domanda d'informazione le persone oggetto di tale domanda e, se necessario, richiede il loro consenso a essere contattate dal richiedente. Può affidare tali compiti a un servizio specializzato nella ricerca di persone.

<sup>3</sup> Se le persone oggetto della domanda d'informazione rifiutano di stabilire un contatto personale, l'autorità cantonale o il servizio incaricato delle ricerche ne informa i richiedenti e li rende attenti sui diritti della personalità delle persone oggetto della domanda d'informazione.

<sup>4</sup> I Cantoni designano un ufficio incaricato di consigliare i genitori biologici, i loro discendenti diretti o l'adottato che ne facciano richiesta.

*Art. 268e*

D<sup>quinques</sup>.  
Relazioni  
personali con i  
genitori biologici

<sup>1</sup> I genitori adottivi e i genitori biologici possono convenire che ai secondi sia concesso il diritto di intrattenere adeguate relazioni personali con l'adottato minorenni. Tale convenzione e le sue eventuali modifiche sono sottoposte per approvazione all'autorità di protezione dei minori del domicilio dell'adottato. Prima di decidere, l'autorità di protezione dei minori o un terzo incaricato sente personalmente e appropriatamente l'adottato, eccetto che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano. Se l'adottato è capace di discernimento è necessario il suo consenso alla convenzione.

<sup>2</sup> Se il bene dell'adottato è minacciato o vi è disaccordo circa l'attuazione della convenzione, decide l'autorità di protezione dei minori.

<sup>3</sup> L'adottato può rifiutare in ogni tempo il contatto con i genitori biologici. Contro la sua volontà i genitori adottivi non possono neppure fornire informazioni ai genitori biologici.

*Art. 298e*

A<sup>quinquies</sup>.  
Modificazione  
delle circostanze  
dopo l'adozione  
del figliastro del  
convivente di  
fatto

Se una persona ha adottato il figlio del convivente di fatto e si verificano fatti nuovi importanti, si applica per analogia la disposizione sulla modificazione delle circostanze in caso di riconoscimento e sentenza di paternità.

*Art. 299, titolo marginale*

A<sup>sexies</sup>.  
Patrigno e  
matrigna

*Art. 300, titolo marginale*

A<sup>septies</sup>.  
Genitori  
affilianti

**Titolo finale:  
Dell'entrata in vigore e dell'applicazione del Codice civile**

*Art. 12b*

2. Procedure  
pendenti

Alle procedure di adozione pendenti all'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2016 si applica il nuovo diritto.

*Art. 12c*

3. Soggezione al  
nuovo diritto

Le disposizioni della modifica del 17 giugno 2016 relative al segreto dell'adozione, all'informazione circa i genitori biologici e i loro discendenti nonché alla possibile convenzione sulle relazioni personali tra i genitori biologici e l'adottato si applicano anche alle adozioni pronunciate prima dell'entrata in vigore o pendenti al momento dell'entrata in vigore di dette disposizioni.

*Art. 12c<sup>bis</sup>*

*Abrogato*

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2016

Il presidente: Raphaël Comte

La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 17 giugno 2016

La presidente: Christa Markwalder

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 giugno 2016<sup>3</sup>

Termine di referendum: 6 ottobre 2016

<sup>3</sup> FF 2016 4369



*Allegato*  
(cifra II)

## **Modifica di altri atti normativi**

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge del 18 giugno 2004<sup>4</sup> sull'unione domestica registrata**

*Art. 13 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 163–165 del Codice civile (CC)<sup>5</sup>.

*Art. 17 cpv. 3<sup>bis</sup>*

<sup>3bis</sup> Se una persona ha adottato il figlio minorenni del partner, il giudice prende le misure necessarie secondo gli articoli 270–327c CC<sup>6</sup>.

*Art. 25 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Possono segnatamente convenire che i beni siano divisi conformemente agli articoli 196–219 CC<sup>7</sup>.

*Art. 27a*          Adozione del figliastro

Se una persona ha adottato il figlio minorenni del partner, si applicano per analogia gli articoli 270–327c CC<sup>8</sup>.

*Art. 28*          Adozione e medicina riproduttiva

Chi è vincolato da un'unione domestica registrata non può adottare congiuntamente né valersi di tecniche di procreazione medicalmente assistita.

*Art. 34 cpv. 4*

<sup>4</sup> Per il rimanente si applicano per analogia gli articoli 125 capoversi 2 e 3 nonché 126–134 CC<sup>9</sup>.

4    RS 211.231  
5    RS 210  
6    RS 210  
7    RS 210  
8    RS 210  
9    RS 210

## 2. Codice di procedura civile<sup>10</sup>

*Titolo prima dell'art. 307a*

### **Capitolo 3: Interessi dei figli nella procedura in materia di unione domestica registrata**

*Art. 307a*

Se una persona ha adottato il figlio minorenni del partner, si applicano per analogia gli articoli 295–302.

## 3. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>11</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

*Art. 19a* Partner registrato superstite

L'articolo 19 si applica per analogia al partner registrato superstite.

## 4. Legge del 24 marzo 2006<sup>12</sup> sugli assegni familiari

*Art. 3 cpv. 3, quarto periodo*

<sup>3</sup> ... L'adozione del figliastro conformemente all'articolo 264c del Codice civile<sup>13</sup> non conferisce alcun diritto.

<sup>10</sup> RS 272

<sup>11</sup> RS 831.40

<sup>12</sup> RS 836.2

<sup>13</sup> RS 210